INDICE

Premessa **6**

Capitolo 1- L'azienda **7**
1.1 Nozione di azienda 8
1.2 Nozione di azienda, impresa e imprenditore 8
1.3 Disciplina del trasferimento dell'azienda 9
1.4 Trasferimento strutturato 10
1.5 Conseguenze della cessione 10
1.6 Recesso 11
1.7 Crediti e debiti relativi all'azienda ceduta 11
1.8 Configurabilità della cessione d'azienda 12
1.9 Elementi caratteristici del trasferimento di fatto dell'azienda e posizione della giurisprudenza 12

Capitolo 2 - Ramo d'azienda **21**
2.1 Nozione di ramo d'azienda 22
2.2 Legittimità della cessione di ramo d'azienda 22
2.3 Ramo autonomo 22
2.4 Elemento essenziale del ramo d'azienda 23
2.5 Elemento costitutivo della cessione del ramo di azienda 24
2.6 Ramo d'azienda e identità autonoma 24
2.7 Nozione europea di ramo d'azienda 25
2.8 Trasferimento di ramo d'azienda nella giurisprudenza 25
2.9 Normativa interna 26
2.10 Elaborazione giurisprudenziale in Italia 26
2.11 Frazionamento e cessione dello specifico settore d'attività 28
2.12 Esempio concreto di insussistenza di ramo d'azienda 30

Capitolo 3 -Trattamento fiscale della cessione d'azienda **40**
3.1 La cessione d'azienda e i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate 41
3.2 Agenzia Entrate e individuazione di una cessione di ramo d'azienda 41
3.3 Trattamento Iva 41
3.4 Imposta di registro 42
3.5 Cessione di beni strumentali idonei 42
3.6 Cessione della clientela dello studio professionale 43
3.7 Differenza tra cessione di azienda o cessione di beni 44
3.8 Posizione della giurisprudenza 44
3.9 Trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette e indirette, di una cessione del ramo d'azienda 45

Capitolo 4 - Affitto di azienda **47**
4.1 Contratto di affitto 48
4.2 Forma scritta 49
4.3 Divieto di concorrenza 50

4.4 Successione nei contratti 50
4.5 Divieto di subaffitto 50
4.6 Elementi ceduti e non ceduti 51
4.7 Crediti relativi all'azienda affittata 51
4.8 Inventario 51
4.9 Disciplina applicabile 51
4.10 Trasferimento d'azienda e la concessione in godimento di beni immobili con pertinenze 52
4.11 Differenza tra locazione e affitto d'azienda 53
4.12 La Giurisprudenza sul punto 53
4.13 Conclusioni 55
4.14 Giurisprudenza: differenza tra affitto e locazione di immobile con pertinenze 📎 55

Capitolo 5 - Donazioni 59
5.1 Aspetti generali 60
5.2 Definizione di donazione 60
5.3 Validità donazione 60
5.4 Elementi essenziali donazioni 61

Capitolo 6 - La fusione come strumento di cessione di azienda 68
6.1 Gli altri modi di trasferire l'azienda 69
6.2 Le 3 fasi della fusione societaria 69
6.3 Il progetto di fusione 72
6.4 La situazione patrimoniale 73
6.5 La nomina degli esperti 74
6.6 L'approvazione del progetto di fusione 📎 74

Capitolo 7 - Trasferimento delle quote sociali delle società in nome collettivo 79
7.1 La quota sociale 80
7.2 La cessione della quota 80
7.3 Il trasferimento *inter vivos* delle quote di S.n.c. 📎 81
7.4 Trasferimento *mortis causa* della S.n.c. 82
7.5 Il consenso alla cessione 83
7.6 La forma della cessione 84
7.7 Pubblicità 84
7.8 Simulazione della cessione di quota 84

Capitolo 8 - Trasferimento di quote di una società in accomandita semplice 85
8.1 Le caratteristiche dei 2 soci 86
8.2 Le regole per la società in accomandita semplice 📎 86
8.3 Il trasferimento di quota di socio accomandatario 📎 89
8.4 Trasferimento *mortis causa* del socio accomandatario 91
8.5 La giurisprudenza 91
8.6 Il trasferimento *inter vivos* della quota del socio accomandante 92
8.7 Trasferimento *mortis causa* del socio accomandante 93

Capitolo 9 - Trasferimento di quote sociali della società a responsabilità limitata 95
9.1 Aspetti generali 96
9.2 Libera trasferibilità 96
9.3 Documenti societari 99
9.4 Costi 100
9.5 Trasmissione di quote per atto tra vivi della società a responsabilità limitata 100
9.6 Trasferimenti *mortis causa* della società a responsabilità limitata 103

Premessa

La cessione di azienda è qualificabile come un'operazione straordinaria mediante la quale l'imprenditore cede a terzi la sua attività imprenditoriale, o una parte di essa, dietro pagamento di un prezzo di cessione.

Per poter comprendere e valutare pienamente che cosa sia la cessione di azienda, si ricorda come l'azienda venga definita dall'articolo 2555 c.c. come *"un complesso organizzato di beni a disposizione dell'imprenditore per l'esercizio della sua impresa"*.

L'imprenditore che desidera disfarsi della sua azienda lo farà per una serie di motivi sottostanti piuttosto vari ma, in ogni caso, non potrà che procedere con una prioritaria valutazione di tale asset, tendenzialmente rappresentata da un valore di mercato composto dalla patrimonialità dell'azienda, e dall'avviamento commerciale. Quest'ultimo è definito, a sua volta, come il maggiore valore che è attribuibile al complesso aziendale rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che compongono l'azienda.

In altri termini, cedere l'azienda rispetto alla cessione dei singoli beni dovrebbe permettere di portare a "premio" una quota invisibile e intangibile di extra valore: tale valore aggiunto (l'avviamento) è proprio determinato dal fatto che i beni aziendali sono stati organizzati tra di loro, determinando un valore maggiore rispetto a quello determinato dalla sommatoria dei singoli beni aziendali.

La cessione di quote societarie è un contratto con il quale un socio cede la propria quota sociale a un altro socio oppure a un terzo estraneo, che entra così a fare parte della società. È un contratto che può assumere varie forme a seconda che questa cessione sia a titolo gratuito o oneroso.

Nel primo caso si parla di donazione di quote, nel secondo caso, invece, abbiamo la vera e propria cessione. Questo tipo di contratto varia a seconda che ci si trovi di fronte ad una società di persone a una società di capitali: nelle due ipotesi il rapporto sociale è ben diverso e con esso anche le stesse quote.

La sostanza non cambia: in entrambi i casi si cede la propria partecipazione al capitale sociale, con la conseguenza che il nuovo socio potrà esercitare tutti i diritti spettanti a colui che ha ceduto le proprie quote, nonché ottenere gli utili derivanti dall'attività sociale.

Capitolo 1

L’azienda

1.1 Nozione di azienda

L'art. 2555 c.c. definisce l'azienda come "*il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa*".

Per meglio configurare tale fattispecie è necessario esaminare le nozioni di impresa e di imprenditore, contenute nell'art. 2082 c.c.

È imprenditore colui che "*esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi*": l'analisi dell'enunciato normativo permette di ricostruire quella nozione di impresa che 2555 c.c. menziona solamente; essa è quell'attività che l'imprenditore, in prima persona o in modo che a lui sia giuridicamente riconducibile, svolge in modo professionale, economico ed organizzato, con il fine di produrre o scambiare beni o servizi.

1.2 Nozione di aziende, impresa e imprenditore

Appare evidente quanto le nozioni di azienda, impresa e imprenditore siano, nel nostro ordinamento giuridico, intimamente connesse.

L'azienda è il complesso dei beni che l'imprenditore impiega e gestisce al fine di svolgere la sua attività economica; ovverosia l'azienda è lo strumento operativo dell'imprenditore, come lo è l'orchestra per il suo direttore.

Per poter svolgere la sua attività (rectius impresa) l'imprenditore utilizza una serie eterogenea di beni tra loro legati per la comune destinazione servente.

ATTENZIONE
Tra i beni vanno ricondotti non solo i c.d. "beni materiali" (i locali, i macchinari, i semilavorati e i prodotti finiti, disegni e documentazione tecnica, gli arredi, le strutture "fisiche") ma anche i servizi; essi rientrano in una visione armonica dell'azienda, in quanto l'insieme dei beni deve essere organizzato attraverso attività di coordinamento, di raccolta, di trasformazione ed elaborazione che vengono poste in essere dai collaboratori dell'imprenditore; anche le energie lavorative dei prestatori d'opera, che sono coordinate e organizzate, e i risultati di tale operato, costituiscono l'oggetto dell'attività imprenditoriale.

Prassi e giurisprudenza	
Domanda	La nozione di azienda, deve essere intesa in senso ampio. Si chiede di sapere se deve essere comprensiva anche delle cessioni di complessi aziendali relativi a singoli rami d'impresa?

Risposta	• L'art. 2555 c.c. qualifica l'azienda come "*il complesso dei beni organizzato dell'imprenditore per l'esercizio dell'impresa*". La nozione di azienda, deve essere intesa in senso ampio, comprensiva anche delle cessioni di complessi aziendali relativi a singoli rami d'impresa. Va precisato, comunque, che la cessione deve riguardare l'azienda o il complesso aziendale nel suo insieme, intesa quale universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico economici suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività di impresa e non i singoli beni che compongono l'azienda stessa (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 19.12.1997, n. 320). • Anche la giurisprudenza di legittimità nell'evidenziare che l'azienda è un complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, individua nell'organizzazione di tale complesso la sua connotazione essenziale (cfr. Cass. SS.UU. 5.03.2014, n. 5087). • Nell'ambito della cessione d'azienda, la suprema Corte ha avuto modo di precisare che si deve trattare di un insieme organicamente finalizzato *ex ante* all'esercizio dell'attività d'impresa, di per sé, idoneo a consentire l'inizio o la prosecuzione di quella determinata attività. Ne deriva che, se non è necessaria la cessione di tutti gli elementi che normalmente costituiscono l'azienda, deve tuttavia potere essere rilevato che, nel complesso di quelli ceduti, permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine all'esercizio dell'impresa, sia pure mediante la successiva integrazione da parte del cessionario (così, da ultimo, anche Cass., 11.05.2016 n. 9575, che ha confermato Cass. 09.10.2009 n. 21481; Cass. 30.01.2007 n. 1913).
Domanda	Si chiede di conoscere il trattamento fiscale l'operazione della cessione di ramo d'azienda, distinta dalla cessione di singoli beni.
Risposta	• L'operazione della cessione di ramo d'azienda, distinta dalla cessione di singoli beni, è esclusa dal campo di applicazione dell' Iva. In supporto a tale interpretazione abbiamo la riposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 546/20220. I tecnici dell'Agenzia delle Entrate hanno precisato che: - la cessione unitaria di marchi, formule, disegni, domini e diritti di proprietà intellettuale connessi, insieme al magazzino configura un'organizzazione potenzialmente idonea allo svolgimento di un'attività economica; - la cessione d'azienda o di ramo d'azienda è esclusa dal campo di applicazione Iva ma soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale con applicazione - in caso di beni o diritti con diverse aliquote e nel caso sia pattuito un corrispettivo unico e non distinto - dell'aliquota più elevata.

1.3 Disciplina del trasferimento dell'azienda

Di particolare interesse, ai fini della nostra indagine, risultano essere le disposizioni relative al

Centro Studi Castelli S.r.l. – *Riproduzione vietata*

trasferimento dell'azienda.

L'azienda è sì per molti aspetti un'unità anche dal punto di vista giuridico ma, comunque, è pur sempre costituita da una serie di beni, materiali ed immateriali, ognuno dei quali, spesso, si pone come singolo dal punto di vista degli obblighi e rapporti giuridici ad esso relativi. Per quanto attiene la validità del contratto avente ad oggetto l'azienda, il quale, come tutti i contratti deve possedere i requisiti di determinazione o determinabilità, essa è fatta salva dal carattere di "*inerenza dei singoli beni ad una medesima organizzazione imprenditoriale*".

1.4 Trasferimento strutturato

Perché si possa avere un trasferimento d'azienda è necessario che l'oggetto del trasferimento sia un'attività economica strutturata che già prima del trasferimento abbia determinate caratteristiche di entità organizzata e idonea alla produzione di beni e servizi la quale deve conservare la propria identità anche a seguito del passaggio al nuovo imprenditore. Con riferimento poi al ramo d'azienda l'art. 2112 c.c. stabilisce letteralmente che "*le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento*" (Trib. Milano 16.10.2008).

1.5 Conseguenze della cessione

Estrema rilevanza assumono le conseguenze che derivano dalla cessione dell'azienda stessa, con riguardo, soprattutto ai rapporti con i partners commerciali, clienti e fornitori: ai fini della prova, tale rilevanza non poteva richiedere che la forma scritta.

L'art. 2556 c.c., infatti, dispone che gli atti di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda debbono essere provati per iscritto, e debbono essere trascritti nel Registro delle Imprese. Tali atti hanno conseguenze di estrema importanza, consistenti nel divieto di concorrenza (art. 2557 c.c.) e nella successione da parte dell'acquirente nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. Questo tipo di impostazione, privilegia, come è logico che sia, la continuità nel funzionamento, e sono espressione immediata della funzione strumentale dell'azienda rispetto all'impresa. Quest'ultima, infatti, rappresenta la finalità dell'attività dell'imprenditore, il quale si serve del mezzo dell'azienda; in questo contesto, il relativo valore ed il significato risiede esclusivamente in questo suo ruolo che, pertanto, deve essere preservato nel duplice modo sopra accennato: da un lato, infatti, sussiste il divieto di concorrenza sleale, dall'altro è assicurata la continuità nelle posizioni giuridiche preesistenti, al fine di non privare l'azienda stessa della base economica indispensabile per la sua sopravvivenza nella prima fase successiva al trasferimento di proprietà.

1.6 Recesso

L'art. 2556, c. 2 c.c. stabilisce che il terzo contraente ha facoltà di recedere dal contratto entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa. La nozione di giusta causa deve, in questo contesto, essere individuata in quella serie di circostanze in base alle quali il terzo si sarebbe astenuto dallo stipulare il contratto da cui si recede: si deve operare, pertanto, una valutazione a posteriori degli atteggiamenti che si sarebbero venuti a creare in presenza di dette circostanze.

ATTENZIONE

La legge riconduce gli effetti della risoluzione, così come sopra descritta, ad una situazione di fatto derivante dalla volontà dell'alienante il quale, di conseguenza, dovrà rispondere degli eventuali danni subiti dall'acquirente.

1.7 Crediti e debiti relativi all'azienda ceduta

Non meno importanti sono le disposizioni che disciplinano i crediti ed i debiti relativi all'azienda ceduta, disposizioni contenute nei successivi artt. 2559 e 2560 c.c.

Anche in questo ambito il legislatore ha prediletto l'impostazione unitaria dell'azienda, prevedendo l'automatico trasferimento dei crediti unitamente all'azienda stessa dal momento della trascrizione nel Registro delle Imprese operando così un'esplicita deroga all'art. 1264 c.c., il quale prevede che la cessione del credito risulta efficace nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.

La nozione di trasferimento di azienda deve essere interpretata in maniera ampia e secondo più attenuati caratteri di materializzazione, così da considerare quale "attività economica" suscettibile di figurare come oggetto del trasferimento anche i soli lavoratori che, per essere stati addetti ad un ramo dell'impresa e per aver acquisito un complesso di nozioni ed esperienze, siano capaci di svolgere autonomamente le proprie funzioni anche presso il nuovo datore di lavoro (Cass. 23.07.2002, n. 10761).

Per quanto attiene ai debiti, invece, si osserva una spiccata tutela delle esigenze dei creditori dell'azienda, i quali sono garantiti dal fatto che l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito: con ciò si mira ad evitare che i creditori siano danneggiati da una dismissione, di fatto, dell'azienda.

Nella seconda parte dell'art. 2560 c.c., infine, si osserva una sorta di solidarietà tra alienante ed acquirente allorché i debiti risultino dai libri contabili: il loro esame da parte di quest'ultimo, pertanto, sarà indispensabile, anche se rimane irrisolto il problema se vi sia e, in caso affermativo, quale sia, il debitore principale.

Centro Studi Castelli S.r.l. – *Riproduzione vietata*

1.8 Configurabilità della cessione d'azienda

Il trasferimento d'azienda è configurabile anche quando non ricorra un unico atto di cessione, ma si realizzi mediante una pluralità di contratti. Inoltre, il trasferimento di azienda è negozio attuabile mediante vendita, affitto o usufrutto, ma altresì con ogni altro strumento tecnico-giuridico che consenta la sostituzione nella titolarità dell'entità economica organizzata: ciò che rileva è che vi sia un nesso di derivazione giuridica, a qualsiasi titolo e a prescindere dallo schema giuridico utilizzato, tra l'alienante e l'acquirente.

- L'art. 2556 c.c., infatti, dispone che gli atti di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda debbono essere provati per iscritto, e debbono essere trascritti nel Registro delle Imprese.
- Tali atti hanno conseguenze di estrema importanza, consistenti nel divieto di concorrenza (art. 2557 c.c.) e nella successione da parte dell'acquirente nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.

AVVERTENZA

Questo tipo di impostazione, privilegia, come è logico che sia, la continuità nel funzionamento, e sono espressione immediata della funzione strumentale dell'azienda rispetto all'impresa. Quest'ultima, infatti, rappresenta la finalità dell'attività dell'imprenditore, il quale si serve del mezzo dell'azienda; in questo contesto, il relativo valore ed il significato risiede esclusivamente in questo suo ruolo che, pertanto, deve essere preservato nel duplice modo sopra accennato: da un lato, infatti, sussiste il divieto di concorrenza sleale, dall'altro è assicurata la continuità nelle posizioni giuridiche preesistenti, al fine di non privare l'azienda stessa della base economica indispensabile per la sua sopravvivenza nella prima fase successiva al trasferimento di proprietà.

1.9 Elementi caratteristici del trasferimento di fatto dell'azienda e posizione della giurisprudenza

Nell'ambito dei rapporti tra imprese, assume significativo rilievo l'individuazione degli elementi sintomatici che determinano il **trasferimento di fatto d'azienda**, in considerazione delle importanti conseguenze che il nostro ordinamento attribuisce alla fattispecie.

A tal riguardo, basti solo richiamare il fenomeno successorio dei contratti (art. 2558 c.c.) e la conservazione dei diritti del lavoratore (art. 2112 c.c.).

La giurisprudenza è intervenuta più volte sull'argomento, delineando gli **elementi che caratterizzano il trasferimento**, nel caso in cui questo non risulti da uno specifico atto negoziale ma esclusivamente da elementi di fatto.

ATTENZIONE

Sul punto, la Cassazione ha affermato che per cessione di azienda deve intendersi il **trasferimento di un'entità economica organizzata** in maniera stabile, la quale, in occasione del trasferimento, conserva la sua identità e consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obbiettivo. Al fine di un simile accertamento, occorre la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell'eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, nell'eventuale trasferimento della clientela, nonché nel grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione (Cass. n. 21481/2009).

Sempre la Cassazione ha osservato che per configurarsi un trasferimento d'azienda è necessario analizzare se vi sia stato il **passaggio di beni di non trascurabile entità**, nella loro funzione unitaria e strumentale all'attività di impresa, o almeno del *know how* o di altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa ad un gruppo di dipendenti (Cass. n. 24972/2016).

A livello europeo, la normativa di riferimento è la **Direttiva 2001/23**, dove, all'art. 1, par. 1, lett. b), è previsto quanto segue: "*è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria*".

ATTENZIONE

La giurisprudenza europea ha offerto la propria interpretazione sull'argomento.

In particolare, la **Corte di Giustizia dell'Unione Europea**, da ultimo con la sentenza 7.08.2018, ha chiarito che in un settore in cui l'**attività sia fondata essenzialmente sulla manodopera**, non può ritenersi sussistere il trasferimento d'azienda qualora la grande maggioranza del personale della stessa non venga riassunta dal presunto cessionario; nel caso in cui, invece, l'**attività sia fondata essenzialmente sulle attrezzature**, la mancata riassunzione, da parte della nuova impresa, del personale che il suo predecessore destinava all'esecuzione della stessa attività può determinare l'esistenza di un trasferimento di un'entità che conserva la sua identità ai sensi della direttiva 2001/23. A tal riguardo, la Corte, con la citata sentenza, ha ulteriormente chiarito che il fatto che gli elementi materiali rilevati dal nuovo imprenditore non appartengano al suo predecessore, ma siano stati semplicemente messi a disposizione dal committente, non può indurre ad escludere l'esistenza di un trasferimento d'impresa ai sensi di detta direttiva.

ATTENZIONE

- Sulla base di tali principi, il **Tribunale di Ravenna**, con sentenza del 28.03.2019, ha riconosciuto l'intervenuto **trasferimento d'azienda tra 2 sub-appaltatrici**, le quali si erano succedute nell'esecuzione dei medesimi servizi, per conto dello stesso committente-appaltatore.
- In particolare, ai fini dell'accertamento, il Tribunale ha posto l'accento sul fatto che, nell'ambito del cambio appalto, la nuova sub-appaltatrice, al pari della precedente, non disponeva di mezzi necessari per l'esecuzione del contratto, i quali erano stati pertanto forniti ad entrambe dalla committente-appaltatrice.

Centro Studi Castelli S.r.l. – *Riproduzione vietata*

Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, risulta determinante, per le imprese interessate alla stipula di nuovi contratti, un'idonea disamina della situazione di fatto pregressa, al fine di evitare che, in sede processuale, possa ritenersi sussistere un trasferimento d'azienda con la precedente contraente e, dunque, una successione tra le due nei rapporti giuridici pendenti.

ADEMPIMENTI PRESSO IL REGISTRO IMPRESE Trasferimento d'azienda	
Soggetto obbligato alla presentazione	Notaio rogante o autenticante.
Termini per il deposito/ iscrizione	30 giorni dalla data dell'atto.
Modulistica/ Documentazione da allegare	• Si chiede di conoscere il trattamento fiscale l'operazione della cessione di ramo d'azienda, distinta dalla cessione di singoli beni. • Modello TA. • L'atto di trasferimento d'azienda con eventuali allegati di questo. • **Attenzione!** Il modello TA va compilato con il programma DIRE, che è il nuovo ambiente unico di compilazione che progressivamente andrà a sostituire gli attuali software di compilazione: Starweb, Fedra, Bilanci Online, Comunica, TYCO. • DIRE consentirà sia la compilazione guidata ad adempimento (stile Starweb) che la compilazione a modelli (stile Fedra plus). **Chi può accedere a DIRE?** DIRE, prevedendo una compilazione semplificata e guidata, è pensato per tutti gli utenti Telemaco pratiche. **Come si accede?** • Puoi accedere a DIRE: - Tramite link e banner in Starweb - Digitando l'URL: https://dire.registroimprese.it
Importi	• Imposta di bollo a) **€ 65,00** se all'atto intervengono società di capitali; b) **€ 59,00** se all'atto intervengono società di persone e non intervengono società di capitali; c) **€ 17,50** se all'atto intervengono solo imprese individuali; d) **esente** se all'atto intervengono solo onlus o cooperative sociali o start up innovative, incubatori certificati o PMI innovative. • Diritti di segreteria **€ 30,00**.
Ufficio competente alla ricezione del modello	• Possono presentarsi tre casi: 1. è iscritto nel R.I. almeno il cedente: il modulo va presentato presso l'ufficio ove è iscritto il cedente; 2. è iscritto solo il cessionario: il modulo va presentato presso l'ufficio ove è iscritto il cessionario; 3. entrambi i soggetti non sono iscritti al R.I.

Casi particolari	1. Nel caso in cui il contratto d'affitto d'azienda preveda la possibilità di risoluzione anticipata a mezzo raccomandata, questa risoluzione non deve essere depositata al Registro delle Imprese con modello TA, ma andrà allegata alle denunce che scaturiscono dalla risoluzione anticipata (cessazione dell'attività e relativo subentro); 2. in esecuzione della circolare del MAP n. 3574 del 7.04.2004, in caso di risoluzione anticipata di un contratto di affitto d'azienda, la pratica va depositata sulla posizione dell'originario cedente; 3. quando l'azienda è conferita in società, l'atto di trasferimento è parte di un atto costitutivo o modificativo di società. Anche se esso è già stato depositato con la pratica telematica relativa alla società beneficiaria del conferimento, va comunque di nuovo allegato al modello TA; 4. in caso di redazione di atto integrativo di un primo atto già registrato, che rimane valido ma viene modificato in alcune sue parti, si deve depositare l'atto nella posizione dell'originario cedente anche se questi risulti già cessato al Registro Imprese. Nelle note bisogna precisare che si tratta di una integrazione all'atto (indicandone estremi e protocollo di deposito al Registro delle Imprese).
Riferimenti legislativi	Art. 2556 c.c.

Centro Studi Castelli S.r.l. – *Riproduzione vietata*

Formulario n. 1 - Cessione d'azienda

....., con sede in....., via ..., codice fiscale n. ..., partita Iva n. ..., iscritta al Registro delle Imprese di ... al n. ..., rappresentata dal..., in qualità di ..., giusta delega rilasciata dal Consiglio di Amministrazione in data..., la cui relativa delibera si allega sub a), di seguito denominata "Venditore",

e

....., con sede in..., via ..., iscritta al Registro delle Imprese di... al n. ..., codice fiscale n. ..., partita Iva n...., rappresentata dal ..., in qualità di..., giusta delega rilasciata dal Consiglio di Amministrazione in data..., la cui relativa delibera si allega sub b), di seguito denominata "Acquirente",

di seguito collettivamente denominate "le Parti".

PREMESSO CHE:

a) il Venditore, è proprietario dell'azienda organizzata per l'attività di .....;
b) il Venditore intende alienare l'Azienda e affidare all'Acquirente l'esecuzione dei servizi sinteticamente indicati in premessa a);
c) l'Acquirente è una società che svolge Attività di .....e ha, pertanto, interesse ad acquisire l'Azienda, avendo le parti concordato che l'Acquirente svolgerà l'attività attualmente svolta dal Venditore attraverso l'Azienda, alle condizioni previste nel contratto di ..... che sarà stipulato in data odierna (di seguito denominato contratto X);
d) l'Acquirente si è determinato all'acquisto dell'Azienda e all'assunzione dei relativi obblighi sulla base dell'essenziale presupposto che il Contratto X abbia una durata non inferiore a ... anni.

Tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Premessa e allegati

Le premesse e gli allegati formano parte essenziale e integrante della presente scrittura privata.

Art. 2. Oggetto

2.1) Il Venditore cede e vende all'Acquirente, che acquista alle condizioni appresso indicate, l'Azienda costituita dai beni di natura esclusivamente mobiliare, dalle attività, dalle passività, e dai rapporti descritti nei successivi artt. 3, 4, 5, 6 e 7.
2.2) Con la presente scrittura privata sono trasferiti all'Acquirente esclusivamente i beni, le attività, le passività e i rapporti inclusi nell'Azienda, così come specificati negli articoli citati al precedente punto 2.1.

Art. 3. Locali per l'esercizio dell'attività

3.1) Le Parti si danno reciproco atto che, per rispondere alle esigenze organizzative e gestionali del Venditore, l'attività dell'Azienda sarà esercitata presso l'immobile sito in ..., via .., attualmente condotto in locazione dal Venditore.
3.2) A tal fine il Venditore provvederà, per quanto necessario e di sua competenza, richiamata la disposizione di legge di cui al successivo punto 3.3., ad ogni attività necessaria per il subentro dell'Acquirente nel contratto di locazione relativo all'immobile di cui al precedente punto 3.1, stipulato in data..., registrato presso l'Ufficio del Registro di..., in data..., al n.... Atti Privati, qui allegato sub C).
3.3) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 L. 392/1978, la cessione del contratto di locazione produrrà effetti a decorrere dalla data di efficacia della cessione dell'azienda, fatta avvertenza